

B&Z Società tra Avvocati s.r.l.

Sede legale Via Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR)

C.F. e Partita Iva 03021460609

Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com

Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494

Capitale sociale euro 10.000,00

TRIBUNALE DI FROSINONE

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 cpc contenente istanza di notificazione ex art. 151

c.p.c. o in subordine ex art. 150 c.p.c.

Per **PATAMIA LUIGIA**, nata a Cassino (FR) il 26.02.1990 e residente in Roccasecca (FR) alla Via Ticino, 23, c.f. PTMLGU90B66C034N, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto dagli avv.ti Antonio Rosario Bongarzone c. f. BNGNNR65E08I838T e Paolo Zinzi c.f. ZNZPLA88L16D810T, con cui è elettivamente come in indirizzo telematico così come espressamente designati nell'atto di conferimento del mandato alla società "B&Z Società tra Avvocati s.r.l.", sede legale Via Siracusa 5 - 03036 – Isola del Liri (FR), C.F. e Partita Iva 03021460609, Pec: avv.b.z.srl@pec.it-

I difensori dichiarano, ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0776809862 o indirizzo di posta elettronica pec:

avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it

avv.paolozinzi@pecavvocaticassino.it

Contro

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t. e nei confronti **dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone**, tutti rappresentati e difesi *ex-lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- resistenti

nei confronti di tutti i docenti che verrebbero pregiudicati dall'esito favorevole del giudizio e, dunque, in caso di rettifica delle graduatorie con la corretta attribuzione del punteggio in favore della ricorrente, individuati in tutti coloro che si trovano in posizione migliore, rispetto alla ricorrente, nelle seguenti graduatorie:

AM56 GPS provincia di Frosinone Ia e IIa fascia e relative graduatorie

ADMM di prima e seconda fascia nonché GPS incrociate per il sostegno nella Scuola Secondaria di I grado

ADSS di prima e seconda fascia nonché GPS incrociate per il sostegno nella Scuola Secondaria di II grado per i quali si chiede, in ogni caso,



istanza di notificazione per pubblici proclami.

-controinteressati

Parte ricorrente impugna, con il presente ricorso, i risultati delle assegnazioni dei contratti a tempo determinato per le supplenze, pubblicate dall'Usp di Frosinone in ragione della illegittima condotta dell'Amministrazione resistente, consistita nell'assegnazione di docenti, aventi punteggio e posizione inferiore in graduatoria rispetto all'odierna ricorrente, presso ambiti e istituti scolastici scelti dalla odierna parte ricorrente.

L'istante, correttamente inserito in prima fascia GPS per le classi di concorso AM56 delle graduatorie provinciali di Frosinone, vanta il diritto alla stipula di contratto a tempo determinato sui posti che verranno di seguito indicati e che sono stati, invece, assegnati a concorrenti aventi posizione deteriore in graduatoria.

In sintesi

L'istante è inserita in prima fascia GPS, delle graduatorie provinciali di Frosinone.

E' inserita in prima fascia GPS con punti 124, posizione 7 per la cdc AM56

La Pa resistente ha stipulato contratti a tempo determinato con docenti inseriti in graduatorie GPS.

Tali contratti sono illegittimi:

- a) Sono stati stipulati con docenti inseriti in seconda fascia GPS con punteggio inferiore rispetto all'odierna ricorrente in ambiti e istituti scolastici che erano stati scelti dalla odierna parte istante nella domanda di scelta delle preferenze.

Da ciò la duplice violazione:

- il Ministero non ha rispettato il criterio meritocratico del punteggio in graduatoria;
- ha attinto per la stipula di contratti a tempo determinato, da una fascia inferiore rispetto a quella cui appartiene la parte ricorrente in chiara violazione dall'OM 112/2022.

L'istante, correttamente inserita in prima fascia GPS, delle graduatorie provinciali di Frosinone per la classe di concorso AM56, pertanto, vanta il diritto alla stipula di contratto a tempo determinato sulle sedi dalla stessa scelte prioritariamente con precedenza rispetto agli altri docenti che verranno indicati nel corpo del ricorso.

La condotta dell'Amministrazione resistente è senza dubbio illegittima e ove eseguita in ottemperanza all'ordinanza ministeriale quest'ultima va disapplicata, in parte qua, laddove in contrasto con il principio meritocratico stabilito dagli articoli 3 e 97 Costituzione.

Sussiste il diritto dell'istante ad ottenere l'incarico.



In ragione del fatto che l'istante è l'unica percettrice di reddito del proprio nucleo familiare composto anche da minore di 2 anni di età, sussiste il periculum in mora per la concessione di idonea misura cautelare.

IN FATTO

1. Parte ricorrente è docente precaria presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito;

2. La stessa ha prestato servizio a tempo determinato dal 26.09.2023 al 16.10.2023 presso l'Istituto Comprensivo di Ripi (FR), fino all'avente diritto mediante chiamata da Graduatoria di Istituto;

3. Ha prestato l'ultimo servizio presso l'Istituto Comprensivo di Ripi (FR);

4. L'istante ha presentato domanda di inserimento in GPS e G.I. per gli aa.ss. 2022/2024 ed è stata correttamente inserita nelle rispettive graduatorie con il punteggio che segue:

GPS cdc A030 punteggio 93 posizione 24

GPS cdc A029 punteggio 88 posizione 8

GPS cdc AM56 punteggio 124 posizione 7

Nei termini indicati dal MIM, ha presentato domanda di scelta delle 150 sedi per la stipula di contratti a tempo determinato;

Nella domanda di scelta sedi ha indicato le seguenti sedi:

-S.M. "T. GALLONI" di Ripi

-S.M. "CONTE" di Cassino

(le ulteriori sono riportate nella domanda di scelta delle sedi che si allega in uno al presente ricorso);

5. Con la pubblicazione del provvedimento di assegnazione delle sedi, parte ricorrente non ha ottenuto l'incarico a tempo determinato da GPS ed è stata "costretta" ad accettare l'incarico da Graduatorie di Istituto ed ha accettato il rimanente presso l'Istituto di Ripi (FR);

Istituto scolastico che poi è stato assegnato a docente con punteggio inferiore e collocato in seconda fascia GPS quando l'istante occupi la posizione apicale in prima fascia Gps cdc AM56 (sic!)

6. Dunque l'algoritmo ministeriale non ha operato correttamente in quanto la docente già solo per tale ragione, avrebbe dovuto ottenere l'incarico in luogo di D'Onofri Amedeo sulla sede di Ripi sin dal primo bollettino;

7. Addirittura a partire dal terzo bollettino di nomina (cfr. doc. allegato), sono stati chiamati su scuole indicate dalla ricorrente tra quelle di preferenza docenti aventi un punteggio inferiore;



8. Dunque, le sedi indicate dalla ricorrente sono state assegnate a docenti che hanno espresso, al momento della scelta della sedi di lavoro, le medesime preferenze della stessa.

Che erano però collocati in posizione successiva rispetto a quella dell'odierna ricorrente.

Ed infatti

La ricorrente Patamia Lugia è collocata nella graduatoria alla posizione 7 con punteggio pari a 124.;

MONCELLI LUIGI - ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO GUI F1 GPS F2 B001 - ATTIVITA' PRATICHE SPECIALI 1797 33.5 2 FRMM85401E S.M. "CONTE" CASSINO FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO

e

D'ONOFRI AMEDEO -AM56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) GPS F2 10 53 1 FRMM81101L S.M. "T. GALLONI" RIPI FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE ESTERNA STESSO COMUNE NORMALE.

avrebbeRO quindi dovuto essere postergati rispetto alla ricorrente.

9. **Tutti i nominativi innanzi indicati, pur in difetto di titoli preferenziali e con punteggio inferiore a quello della ricorrente, o addirittura presente in una fascia inferiore rispetto a quella cui appartiene la ricorrente, hanno ottenuto l'incarico da GPS e l'istante è stata esclusa.**

10. Gli istituti scolastici facenti parte degli ambiti territoriali scelti dalla prof.ssa Patamia sulla scorta delle preferenze indicate, sono stati assegnati ad altri docenti, con i quali l'Amministrazione scolastica ha stipulato contratti di lavoro a tempo determinato.

Questi ultimi, in particolare:

a) **Concorrevano nelle stesse classi della ricorrente: AM56-ADMM**
 b) **non avevano titoli di precedenza;**
 c) **possedevano un punteggio più basso rispetto a quello della odierna parte ricorrente;**

d) **E' evidente, dunque, l'erroneità dell'agire amministrativo.**

In definitiva il ricorrente ha diritto alla rettifica del punteggio e alla stipula dei contratti.

11. L'istante è docente precaria presso il MIM che trae la sua unica fonte di sostentamento dall'attività lavorativa nei confronti dell'Amministrazione resistente;

12. E' coniugata con il sig. Vessella Mauro, nato il 15.05.1986 disoccupato a far data dal 22/02/2023 (cfr. doc allegato);



13. Il nucleo familiare è composto dalla ricorrente, dal sig. Vessella e dal piccolo Vessella Leonardo di 2 anni;

14. La prof.ssa Patamia si occupa del mantenimento della stessa e del proprio nucleo familiare ed è l'unica percettrice di reddito della famiglia;

15. Ha in corso un prestito personale presso la Banca Popolare del Cassinate dell'importo totale dovuto di euro 22.443,86, nonché di un finanziamento con Compass di rata mensile di circa euro 306 mensili;

16. Si occupa del pagamento delle utenze telefoniche, della corrente elettrica e del Gas nonché del vestiario anche del proprio figlio oltre a spese per visite mediche e ordinarie necessità di vita.

DIRITTO

I

L'illegittimità della condotta della PA. Il diritto della parte ricorrente alla stipula di contratto a tempo determinato. Violazione del principio dello scorrimento in graduatoria. Violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e di buon andamento della pubblica amministrazione. Violazione del principio dello scorrimento in graduatoria. Violazione art. 3 e 97 Costituzione.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, per il reclutamento del personale decente per l'a.s. 2023/2024, ha adottato la procedura informatizzata affidata all'algoritmo che attribuisce le sedi spettanti sulla base di un complesso sistema basato tra la posizione in graduatoria degli aspiranti e le indicazioni preferenziali di queste espresse nella domanda di partecipazione alla procedura.

Il criterio prevalente, posto alla base del funzionamento dell'algoritmo è improntato alla scelta del candidato con punteggio più alto sulla base della singola graduatoria.

L'art. 12 dell'OM 112/2022 stabilisce, all'art. 12, che hanno titolo a conseguire le supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche esclusivamente gli aspiranti utilmente collocati nelle GAE e in subordine, nelle GPS: "...gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano agli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria...."

Verosimilmente, pertanto, la pretermissione della ricorrente in tutti i decreti di nomina gps per tutte le classi di concorso, è dovuta ad un errore nel funzionamento dell'algoritmo.

Sussiste il diritto di parte ricorrente alla stipula di contratto a tempo determinato in quanto tali incarichi sono stati conferiti a docenti aventi punteggio inferiore a quello



dell'istante o, come nel caso in esame, a docenti appartenenti a fascia GPS (la seconda) inferiore rispetto a quella della prof.ssa Patamia (collocata in prima fascia GPS).

La condotta della Pubblica Amministrazione, in riferimento alle risultanze delle graduatorie provinciali per le supplenze 2022/2024, è contraria alla normativa ed al principio di buon andamento della P.A. di cui all'articolo 97 Costituzione.

Parte ricorrente è stata esclusa, per l'anno scolastico 2023/2024, dall'assegnazione delle cattedre di insegnamento AM56 dalla stessa indicate, pur essendo in posizione utile per la stipula dei contratti rispetto all'ordine di priorità indicato nella domanda di scelta delle sedi.

La condotta dell'Amministrazione resistente è illegittima e gli istituti scolastici indicati nella domanda di indicazione delle sedi sono stati occupati da soggetti con punteggio inferiore a quello della parte ricorrente senza che i diretti concorrenti vantino titolo alcuno di preferenza.

È del tutto evidente l'esistenza di una non corretta destinazione delle proposte di assunzione a tempo determinato nei diversi istituti scolastici in danno della ricorrente.

Dopo la pubblicazione della graduatoria nel pubblico impiego privatizzato nasce in vero e proprio diritto soggettivo del candidato alla stipula del contratto di lavoro secondo l'ordine ed i criteri dettati dalla graduatoria stessa.

Corte di Cassazione sentenza n. 36/2016: "... All'esito di un concorso o di una procedura che si conclude con la pubblicazione di una graduatoria finalizzata alla stipula di contratti, nel pubblico impiego privatizzato, si instaurano tra soggetto posizionato in graduatoria e pubblica amministrazione, diritti e doveri corrispettivi, riconducibili allo schema della responsabilità contrattuale prevista ex art. 1218 c.c., pertanto, in caso di ritardata assunzione, spetta al vincitore del concorso il risarcimento del danno, salvo che l'ente pubblico dimostri che il ritardo è stato determinato da impossibilità sopravvenuta della prestazione, derivante da causa ad esso non imputabile";

La Suprema Corte di Cassazione 1399/2009 ha, inoltre, chiarito, richiamando precedenti giurisprudenziali del medesimo Supremo Consesso che: "Nel sistema del lavoro pubblico contrattualizzato al bando di concorso per l'assunzione, diretto a dare attuazione alla decisione (di per sé non impegnativa nei confronti dei terzi) di far fronte al fabbisogno attuale di personale dipendente, va riconosciuta duplice natura giuridica: di provvedimento amministrativo nella parte cui concreta un atto del procedimento di evidenza pubblica, del quale regola il successivo svolgimento; di atto negoziale negli aspetti sostanziali, in quanto concreta proposta al pubblico, condizionata negli effetti all'espletamento del procedimento concorsuale e all'approvazione della graduatoria. Anche l'approvazione della graduatoria presenta questa duplicità di natura giuridica: provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del futuro contraente. Dall'approvazione della graduatoria discende, quindi, il diritto



all'assunzione del partecipante collocato in posizione utile della graduatoria, cui corrisponde l'obbligo di adempimento dell'amministrazione assoggettato al regime di cui all'art 1218 c.c. (vedi Cass. S.U. 16 aprile 2007, n. 8951)."

In tal senso anche il Tribunale di Benevento Sentenza n. 1201/2018.

L'Amministrazione resistente non ha rispettato l'ordine di priorità dettato dalla graduatoria omettendo di proporre alla ricorrente la stipula del contratto presso gli istituti indicati come prime scelte nella domanda delle sedi.

Su un caso del tutto sovrapponibile a quello in esame, in accoglimento della domanda il **Tribunale di Cassino con sentenza n. 681/2022 del 15.09.2022, in accoglimento del ricorso**, ha così argomentato: "...l'ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria GPS, anche laddove tale procedura, per quel che qui interessa, sia gestita da un sistema completamente informatizzato (che, in linea generale e salvo accorgimenti ormai delineati dalla giurisprudenza di merito che si è occupata della legittimità del loro utilizzo), posto che **il principio del merito è principio costituzionalmente orientato al perseguimento del buon andamento della P.A.**, rilevando altresì che tale sede non risulta rinunciata dalla ricorrente la quale, al contrario, l'ha indicata quale sede preferenziale poiché inclusa nelle preferenze sintetiche di distretto...".

a) Violazione della disciplina del conferimento degli incarichi di supplenza e di individuazione dell'ordine di scorrimento delle graduatorie per il conferimento delle supplenze nell'O.M.112/2022.

Nell'O.M. 112/2022, in tema disciplina del conferimento degli incarichi di supplenza e di individuazione dell'ordine di scorrimento delle graduatorie per il conferimento delle supplenze, **all'art. 5 punti 5,6,7** si legge testualmente: "5. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.

6. Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.

7. L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'ufficio scolastico territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto."

E ancora all'art. 12 punti 7,8,9 dell'O.M. 112/2022 si legge testualmente: "7. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento



degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni:

a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;

b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio...."

La normativa in questione, ferma restando l'osservanza di uno specifico ordine tra le graduatorie da cui attingere, attribuisce un'indubbia prevalenza, all'interno della medesima graduatoria, al principio meritocratico, nella misura in cui si conferisce rilievo al punteggio ed alla posizione occupata.

Tali criteri di selezione, vanno poi coordinati con la normativa dettata dal DM 242/2021 che consente agli aspiranti di indicare nella domanda telematica l'ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche distinto per classe di concorso e tipologia di posto (art. 4 co. 3 lett. c).

B) Violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi di correttezza e buona fede nella procedura di assegnazione delle cattedre.

Nel caso in esame, i principi risultano violati anche nel difetto di motivazione del provvedimento di assegnazione delle sedi adottato dalla resistente posto che, nonostante espressa richiesta, allo stato siano ignote le ragioni giustificative dell'estromissione della parte istante.

L'adempimento dell'onere di motivazione del provvedimento con cui la pubblica amministrazione esercita i propri poteri e facoltà impone la necessaria indicazione dei criteri di attribuzione delle sedi e della conseguente proposta di stipula del contratto di lavoro.

L'Amministrazione ha assegnato le sedi richieste dalla ricorrente ad altri docenti posizionati in **posizione inferiore rispetto alla parte istante senza alcuna motivazione.**

L'impossibilità per la ricorrente di conoscere le ragioni specifiche che hanno condotto la p.a. ad adottare il provvedimento amministrativo censurato, è circostanza che da sola prova l'illegittimità della condotta amministrativa e ne consente la disapplicazione al giudice ordinario.

Sufficiente sul punto rammentare che ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'obbligo della motivazione, vale a dire dell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sono adottati a fondamento delle misure della P.A., vige, salvo esplicite eccezioni, per tutti i provvedimenti amministrativi. (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/10/2005 n° 5479).

Non senza significato rilevare che, senza alcun riscontro sono rimaste le specifiche



istanza avanzate dalla ricorrente, in spregio ad ogni dovere contrattualmente imposto alle parti.

c) Violazione dell'art 97 Costituzione Dovere dell'amministrazione a procedere alla stipula di contratti a tempo determinato nel rispetto del principio meritocratico. Violazione del principio del legittimo affidamento e dell'art .1175 c.c.

Nell'ordinamento italiano il principio del legittimo affidamento trova origine nella clausola generale di buona fede, di cui all'art. 1175 c.c., oltreché nel principio di solidarietà sociale, di cui all'art. 2 Cost..

Non vi è dubbio che la condotta dell'amministrazione debba benessere improntata ai principi di buon andamento ex art 97 della Costituzione che impone che la individuazione dei candidati sia fatta secondo l'ordine meritocratico detratto dal graduatoria.

Ciò non è accaduto nel caso in esame

Chiaramente violata la clausola di buona fede ex art 1175 c.c. ed il principio di affidamento che il candidato ripone nella condotta dell'amministrazione che deve procedere alle convocazioni dei candidati secondo l'ordine di merito dettato dalla graduatoria.

Alla luce delle argomentazioni suesposte emerge l'illegittimità dell'attività posta in essere dall'Amministrazione resistente, che ha escluso posposto l'odierna ricorrente nella convocazione presso gli istituti indicati come prime scelte nella domanda di scelta delle sedi.

Parte istante ha diritto alla stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato su sedi che sono state destinate ad altri soggetti che non avevano diritto inquanto collocati in graduatoria con punteggio inferiore.

III

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 O.M. 112/2022.

Per mero scrupolo difensivo, l'istante ritiene di dover analizzare il contenuto dell'art. 12, comma 4, dell'OM 112/2022 al fine di sgomberare il campo da qualsiasi pretestuosa eccezione di controparte in ordine alla presunta rinuncia di controparte laddove non abbia indicato tutte le sedi disponibile per la stipula dei contratti a tempo determinato.

Ed invero, l'articolo 12, comma 4 dell'OM 112 stabilisce che *"La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento.*

Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla



supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento."

Non v'è dubbio che la norma ministeriale di cui all'art. 12 debba essere interpretata secondo il tenore letterale: diversamente ragionando peraltro tutti gli aspiranti docenti sarebbero indotti, al fine di evitare di essere considerati rinunciatari, ad indicare nella domanda tutte le sedi (**anche quelle non desiderate**) proprio nel tentativo di evitare una esclusione "a sorpresa", con la conseguenza di rinunciare poi successivamente ove la sede assegnata in concreto risultasse poi non gradita, con un evidente appesantimento dell'intero sistema di nomine. (sul punto **Trib. Cosenza sentenza n. 1729/2022**)

Inoltre, proprio in considerazione della *ratio* sottesa alla previsione in esame, deve ritenersi che la sanzione della esclusione dalla procedura prevista può ritenersi giustificata solo per le ipotesi della rinuncia ad una proposta di assunzione ovvero in caso di assenza alla convocazione, in quanto tali condotte sono astrattamente idonee a creare un disservizio nei termini indicati

a) La rinuncia al conferimento degli incarichi è relativa alle sole sedi non indicate nella domanda di scelta delle sedi;

b) La rinuncia non può estendersi alle sedi indicate laddove vi sarebbe, al contrario, una rinuncia preventiva su sedi invece indicate per la stipula di contratti al 30.06 o 31.08.

Senza tediare il giudicante, analogo caso è stato già risolto dalla giurisprudenza di merito.

Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 743 del 12.05.2023, di esemplare chiarezza, ha stabilito quanto segue:

"Il ricorso deve essere accolto, in quanto l'interpretazione data dal Ministero all'ordinanza che regola l'attribuzione dei posti non è conforme con i canoni di ragionevolezza e di rispetto del principio meritocratico.

Secondo il Ministero, il combinato disposto dei commi dell'articolo 12 dell'ordinanza ministeriale renderebbe la scelta molto simile ad un contratto aleatorio: i candidati, laddove non scelgano tutte le sedi disponibili, saranno assegnatari di un posto di lavoro solo qualora, per ventura, si renda disponibile una delle sede prescelte; viceversa, se nel turno di nomina in cui viene preso in considerazione il proprio posto in graduatoria non vi sia una sede per cui è stata espressa la preferenza, non solo si viene esclusi da quel turno (il che appare ragionevole) ma non si viene più



chiamati, neppure in seguito.

Di conseguenza, l'unico modo per essere sicuri di poter avere un posto è quello di scegliere tutte le sedi disponibili all'interno della provincia; il che, com'è evidente, equivale a non esprimere alcuna preferenza.

Questo sistema, paradossalmente, penalizza proprio i soggetti con un punteggio più elevato i quali, confidando che l'alta posizione in graduatoria consenta loro una possibilità di scelta, potrebbero essere indotti ad individuare un numero più contenuto di sedi desiderate; ma, qualora tali sedi non fossero disponibili nel momento in cui spetta a loro essere chiamati, verrebbero esclusi dall'intera procedura. Per chiarire l'esito paradossale dell'interpretazione propugnata da parte convenuta dell'ordinanza ministeriale, si immagini un soggetto collocato al primo posto in graduatoria il quale, per scelte personali assolutamente insindacabili, indichi come preferenza solo le sedi più vicine alla propria abitazione. Ebbene, costui, nonostante sia il più alto in graduatoria, qualora nessuna di queste fosse disponibile al momento del primo turno di nomina, verrebbe escluso dalla possibilità di ottenere supplenze per l'intero anno scolastico.

Tale interpretazione dell'articolo 12 citato non è peraltro l'unica possibile.

In primo luogo, è errato affermare che il ricorrente possa essere ritenuto rinunciatario poiché non ha espresso la preferenza con riferimento a tutte le sedi disponibili. Tale interpretazione, sostenuta dal Ministero, è in chiaro contrasto con la lettera della norma citata ove si afferma che "(...) Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento" (art. 12, comma 4).

Il significato della disposizione è chiarissimo: il candidato non potrà avanzare pretese nei confronti delle sedi e delle classi di concorso che non ha scelto, in quanto sarà considerato rinunciatario con riferimento a queste; l'interpretazione del Ministero, invece, porterebbe a concludere che l'aspirante diviene rinunciatario anche con riferimento alle sedi che ha scelto. (...)

Il Ministero sostiene che la propria interpretazione trovi appiglio nell'ultimo periodo del comma 4 citato, che afferma "Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento", nonché nel comma 10, che statuisce che le operazioni di conferimento di supplenza non sono soggette a rifacimento e che le "disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli



aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura".

Occorre leggere congiuntamente le previsioni dell'ordinanza.

L'ultimo periodo del comma 4 si riferisce, per evidente connessione logico-giuridica, alle ipotesi in cui l'aspirante sia considerato rinunciatario; come argomentato in precedenza, questi può essere considerato tale solo con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso la propria preferenza e non per le altre: di conseguenza, si comprende come la mancata assegnazione dell'incarico possa riguardare ed essere giustificata solo con riferimento al turno di nomina.

Per quanto riguarda il comma 10, che le operazioni di conferimento di supplenza non siano "soggette a rifacimento" non implica alcunché per quanto riguarda il caso di specie: il * non ha chiesto il rinnovo delle nomine stabilite con il decreto del 30 agosto 2022, ma ha domandato di accertare il proprio diritto di essere compreso nelle nomine previste nel decreto successivo. Neppure è preclusivo del diritto del ricorrente il secondo periodo, in quanto per le ragioni più volte espresse questi non può essere ritenuto rinunciatario dell'incarico.

Rimane da esaminare il contenuto del terzo periodo, secondo il quale "Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura": occorre quindi definire che cosa si intenda con tale dizione. L'espressione "trattato dalla procedura" non è chiarificatrice, potendo essere interpretata in due modi diversi: si può intendere come l'ultimo soggetto astrattamente destinatario di una proposta di assunzione (ossia dell'aspirante collocato al posto 1090 nella classe di concorso A028), oppure come il candidato collocato più in basso in graduatoria oggetto di effettiva proposta contrattuale.

L'interpretazione fornita dal Ministero è oggettivamente la più lineare, laddove considera quale "ultimo dei candidati trattato dalla procedura" l'ultimo dei posti presi astrattamente in considerazione dai vari decreti; nel caso di specie, poiché con il decreto del 30 agosto 2022 erano state effettuate nomine sino al posto 1090 della graduatoria, ed il ricorrente era collocato al posto 1048, le successive disponibilità avrebbero dovuto riguardare i candidati a partire dalla posizione 1091 e successive, escludendo così il *.

Tale interpretazione però contrasta con il criterio meritocratico e con il principio di buona fede e correttezza.

Se si esamina il bollettino allegato al decreto del 30 agosto 2022 (documento 8 di parte ricorrente), si può constatare che non si rinvia il nominativo del ricorrente; di conseguenza, non si può affermare che questi sia l'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, in quanto non è stato affatto preso in considerazione nella procedura di nomina.

Questa interpretazione, ossia di considerare quale candidato "trattato dalla procedura"



quello effettivamente preso in considerazione dai provvedimenti di nomina, appare essere più consona alla tutela, congiunta, degli interessi del Ministero (di avere alle proprie dipendenze i soggetti più competenti) e degli aspiranti collocati in posizione migliore in graduatoria.

Infatti, solo coloro che sono stati individuati dal Ministero come destinatari di provvedimento di nomina sono stati effettivamente trattati dalla procedura mirata a tal fine e solo costoro hanno avuto la possibilità di accettare o di rinunciare alla proposta contrattuale da parte del Ministero convenuto. Al contrario, gli aspiranti come i ricorrente che non sono mai stati effettivamente chiamati per l'attribuzione di alcuna cattedra non possono essere considerati rinunciari se non, per effetto della previsione del più volte citato comma 4, alle sedi che non hanno indicato tra le loro preferenze.

Non è neppure rinvenibile alcuna distorsione della parità di trattamento fra aspiranti come ventilato dal Ministero, poiché per i candidati, come il ricorrente, non vi sarebbe una "seconda partecipazione" alla procedura di nomina in quanto si è appena visto che non vi è stata alcuna chiamata nei suoi confronti. Neppure è vero che "le convocazioni dovrebbero essere costantemente soggetto a rifacimento ogni qualvolta sorgano delle disponibilità sopravvenute" come lamenta parte convenuta a pagina 10 della memoria; **semplicemente, lo scorrimento dei soggetti da chiamare dovrebbe tener conto non della astratta possibilità di essere destinatari di nomine sulla base del punteggio in graduatoria, ma del fatto che il candidato ha ricevuto una concreta proposta contrattuale.**

Se il Ministero avesse considerato il * rinunciatario solo con riferimento alle sedi non indicate, avrebbe dovuto chiamarlo con il secondo decreto emesso l'8 settembre 2022, dove ha assegnato la cattedra annuale per la classe di concorso A028 presso la scuola *****, prima scelta del ricorrente; invece lo ha escluso dalle successive chiamate e ha attribuito la nomina alla professoressa *****, collocata in posizione deteriore in graduatoria.

Per tutte le ragioni fin qui esposte, la procedura di nomina si appalesa illegittima ed il ricorrente avrebbe dovuto essere destinatario del posto rivendicato, con conseguente riconoscimento del punteggio che avrebbe avuto in tale ipotesi ed il pagamento delle retribuzioni perdute da quella data sino al 30 giugno 2023 (scadenza del contratto attribuito alla *****), detratto quanto percepito per effetto dell'attuale contratto a tempo determinato da lui stipulato.

...In parole semplice risulta del tutto irragionevole costruire un sistema che obbliga il candidato ad inserire delle preferenze in un momento in cui non sono ancora noti i posti disponibili per poi considerare rinunciari quanti non abbiano indicato tra le proprie scelte una sede poi rivelatasi disponibile.

Accertata l'illegittimità del comportamento Ministeriale, la ricorrente ha il diritto di vedere risarcito il danno da lei patito con l'attribuzione del punteggio che avrebbe maturato qualora fosse stata correttamente chiamata con il bollettino del 19 settembre oltre alle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito qualora avesse ottenuto la supplenza annuale, detratte le somme guadagnate in



esecuzione di diversi e ulteriori contratti di supplenza ottenuti a fronte della chiamata diretta da parte degli istituti”

Anche il Tribunale di Cassino, con ordinanza cautelare 23/2023 del 14.03.2023, ha così stabilito: *“Infatti, non risulta dall’esame della normativa di legge e regolamentare alcuna previsione espressa che estenda la portata della c.d. “rinuncia alla sede”, per cui la mancata indicazione di una sede tra le preferenze preclude l’assegnazione di incarichi su tali sedi, fino a ricomprendere anche una rinuncia alle stesse sedi richieste come di preferenza, ma nelle successive fasi di attribuzione degli incarichi. Né rileva a tal fine la mancata accettazione di un incarico annuale su sedi non incluse può considerarsi come un’implicita rinuncia all’assegnazione, posto che appunto tale proposta di assegnazione non si è mai verificata, avendo la parte rinunciato a “concorrere” su tali sedi per qualsiasi tipo di incarico. La scelta di circoscrivere le preferenze geografiche su cui presentare domanda non può tuttavia avere l’effetto, in assenza di previsioni normative e regolamentari in tal senso, di limitare la domanda anche alla fase di assegnazione degli incarichi e anche con riferimento alle sedi indicate come preferenze, precludendo l’accesso alle fasi successive a quella di assegnazione di incarichi annuali prima del 31 agosto in caso di mancata disponibilità delle sedi “preferite” per i primi turni di assegnazione dell’incarico.”*

Il Tribunale prosegue sottolineando che: *“La norma è chiara nel circoscrivere gli effetti della rinuncia alle sole sedi non oggetto di preferenza espressa, (si specifica che la rinuncia opera “limitatamente alle preferenze non espresse” e che il candidato “sarà considerato rinunciataro con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”) per cui alcuna esclusione per i successivi turni di nomina pare ipotizzabile, ai sensi di tale disposizione, con riferimento ai posti invece oggetto di preferenza e che, pur non disponibili nel primo turno di nomina, si rendano vacanti in turni successivi, in assenza di rinuncia espressa.”*

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto, VOGLIA CODESTO ECC.MO Tribunale adito, Giudice del Lavoro:

In via principale

Per i motivi tutti dedotti in narrativa, per quanto occorrer possa anche previa disapplicazione *in parte qua* dell’OM 112/2022 e di tutti gli altri successivi e connessi e previa disapplicazione dei bollettini di pubblicazione degli incarichi a tempo determinato GPS della Provincia di Frosinone e dei successivi provvedimenti in contrasto con il diritto della ricorrente e con le vigenti disposizioni di legge richiamate in narrativa,

dichiarare il diritto di parte ricorrente alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato per l’anno scolastico 2023/2024 presso una della sedi indicate secondo l’ordine preferenziale indicato in domanda secondo la graduatoria GPS per le c.d.c. AM56 GPS provincia di Frosinone I e IIa fascia, ADMM e ADSS GPS e segnatamente



presso la Scuola Media Galloni di Ripi ovvero presso la Scuola Media Conte di Cassino;
ordinare all'Amministrazione resistente di stipulare un contratto a tempo determinato con la ricorrente presso la Scuola Media di Ripi sino al 30.06.2023 ovvero presso la scuola Media Conte di Cassino ovvero presso la sede che verrà stabilita in corso di causa.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per anticipo fattone

Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti e suvendi.

Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U. sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) così come modificato dal D.L. n. 98 del 2011 il valore della presente controversia è indeterminabile e non esente poiché il ricorrente ha percepito nell'anno precedente un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito - quale risultante dall'ultima dichiarazione –superiore all'importo previsto dall'articolo 76, primo comma del suddetto T.U, e quantificabile in € 259,00.

In via istruttoria

Si allegano i seguenti atti:

- 1) Domanda scelta sede 2023/2024;
- 2) Domanda inserimento Gps;
- 3) Bollettini pubblicazione conferimento incarichi da Gps;
- 4) O.M. 112/2022;
- 5) Prestito personale;
- 6) Stato disoccupazione Vessella Mauro;
- 7) Diffida e richiesta accesso atti;
- 8) Risoluzione rapporto di lavoro;
- 9) Giurisprudenza;

Procura alle liti

Si avanza richiesta di esibizione in giudizio di tutti i documenti richiesti con le note di accesso agli atti e si chiede l'acquisizione dello stato matricolare.

Si indicano a testi i signori: Sacco Claudia Anna Maria, Giuseppe Patamia, Piccolino Dorodea, Vessella Luigi, Vessella Andrea, De Simone Giustina, Mancone Daniela, Grancagnolo Agata.

Si avanza richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutti i documenti richiesti con nota pec.

Con riserva di articolare ulteriori istanze istruttorie anche all'esito della valutazione dell'avverso contegno processuale.



Isola del Liri-Frosinone, 23.10.2023

Avv. Paolo Zinzi

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

TRIBUNALE DI FROSINONE

Sezione Lavoro

Istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. con istanza di notificazione ex art. 151 c.p.c. o in subordine ex art. 150 c.p.c.

Per PATAMIA LUIGIA, nata a Cassino (FR) il 26.02.1990 e residente in Roccasecca (FR) alla Via Ticino, 23, c.f. PTMLGU90B66C034N, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto dagli avv.ti Antonio Rosario Bongarzone c. f. *BNGNNR65E08I838T* e Paolo Zinzi c.f. *ZNZPLA88L16D810T*, con cui è elettivamente come in indirizzo telematico così come espressamente designati nell'atto di conferimento del mandato alla società "B&Z Società tra Avvocati s.r.l.", sede legale Via Siracusa 5 - 03036 – Isola del Liri (FR), C.F. e Partita Iva 03021460609, Pec: avv.b.z.srl@pec.it-

I difensori dichiarano, ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0776809862 o indirizzo di posta elettronica pec:

avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it

avv.paolozinzi@pecavvocaticassino.it

Contro

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t. e nei confronti **dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone**, tutti rappresentati e difesi *ex-lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
- resistenti

E nei confronti di tutti i docenti che verrebbero pregiudicati dall'esito favorevole del giudizio e, dunque, in caso di rettifica delle graduatorie con la corretta attribuzione del punteggio in favore della ricorrente, individuati in tutti coloro che si trovano in posizione migliore, rispetto alla ricorrente, nelle seguenti graduatorie:



A046 GPS provincia di Frosinone Ia e IIa fascia e relative graduatorie ADSS di prima e seconda fascia nonché GPS incrociate per il sostegno per i quali si chiede, in ogni caso,

istanza di notificazione per pubblici proclami.

-controinteressati

Sul fumus boni iuris.

I motivi esposti nella parte motiva, sul piano del fumus boni iuris, giustificano in misura evidente la richiesta di un immediato provvedimento cautelare, essendo la ricorrente posta regolarmente in graduatoria ed avendo “subito” la nomina di candidati di gran lunga in posizione deteriore, restando al momento senza lavoro.

Sul periculum in mora.

Sussiste altresì il requisito dell’irreparabilità del pregiudizio.

Parte ricorrente, come chiarito in narrativa, non ha mai ricevuto alcuna convocazione per la stipula di contratti a tempo determinato da GPS per l’a.s. 2023/2024 per alcun turno di nomina.

L’istante è inserita in prima fascia GPS con punti 124 alla posizione 7.

La cattedra presso l’I.C. Ripi è stata assegnata al prof D’Onofri Amadeo, inserito in seconda fascia GPS.

L’istante ha terminato la propria attività lavorativa in data 16.10.2023 stante la risoluzione del contratto avvenuta in pari data.

L’irreparabilità del pregiudizio sussiste sia sotto il profilo della mancata crescita professionale non reintegrabile ex post, sia sotto l’aspetto del danno patrimoniale e dell’impossibilità di far fronte agli ordinari bisogni di vita anche del proprio nucleo familiare in assenza di alcun reddito come si chiarirà in seguito.

Appare evidente il pregiudizio, imminente e non altrimenti reintegrabile ex post, al diritto della ricorrente – stante la normale durata del giudizio di merito – a svolgere l’attività di docenza per tutto l’a.s. 2023/2024.

Nello stesso tempo è altresì, e forse a maggior ragione, interesse (di natura pubblica) dell’Istituto e degli studenti, nel rispetto della continuità didattica, evitare un cambio di docente e di metodo d’insegnamento ad anno scolastico avanzato, Istituto scolastico già noto alla ricorrente, in quanto la stessa ha ricoperto il ruolo di docente per supplenza temporanea da graduatoria di istituto proprio presso l’I.C. Ripi ove il



contratto è stato risolto in data 16.10.2023.

Il perpetrarsi della disposta estromissione dall'intera procedura di reclutamento per l'anno scolastico in corso determina per la ricorrente un'evidente pregiudizio attuale allo sviluppo professionale derivante non solo dal mancato svolgimento dell'incarico spettante ma anche dal protrarsi, nel tempo, di tale danno in quanto non maturando punteggio di servizio, o maturandolo in misura inferiore ai 12 punti garantiti da un contratto fino al termine delle attività didattiche, e gli effetti di tale pregiudizio saranno poi destinati a crescere nell'immediato futuro, atteso che la mancata maturazione del punteggio di servizio quest'anno condurrà inevitabilmente all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare un incarico annuale a tempo determinato magari anche illegittimamente chi come l'odierna ricorrente è stata ingiustamente estromessa dall'intera procedura di reclutamento, pur occupando un posizione quasi apicale rispetto alla graduatoria GPS.

Ma ancora, altri docenti che verranno chiamati a stipulare contratti in luogo della odierna parte ricorrente, matureranno punteggi con conseguente impossibilità per l'istante di recuperare, a causa della condotta della PA resistente, il punteggio oramai perduto.

Il Tribunale di Milano, con ordinanza n. 6202 del 20.7.2016, ha ben scolpito le esigenze di

carattere personale: *“E consegue che il mancato accoglimento del ricorso sarebbe fonte di pregiudizio di natura palesemente ‘irreparabile’, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e famigliari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post)”*.

La Suprema Corte ha, altresì, configurato la lesione de *“il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa”* (cfr. ex multis, Cass. Civ. – sez. lav. sentenza n. 14443 del 06.11.2000).

Sussistono, pertanto, evidentemente i requisiti anche del periculum in mora e della concessione della misura cautelare stante l'assoluta irreparabilità del pregiudizio.

Per altro verso, l'ordinario espletamento del processo ordinario prospetta per il ricorrente il concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto (il punteggio di un anno ovvero più anni di



servizio), paventando il realizzarsi di effetti dannosi ravvisabili di natura personae.

Già tanto basterebbe per la concessione della misura cautelare.

Ma v'è di più.

Come riportato in narrativa l'istante è (rectius, era) l'unica percettrice di reddito dell'intero nucleo familiare composto dalla stessa e dal proprio compagno Vessella Mauro e dal piccolo Vessella Leonardo di soli 2 anni.

Il nucleo familiare, pertanto, si trova del tutto sfornito degli ordinari mezzi di sostentamento derivanti dall'attività lavorativa della prof.ssa Luigia Patamia.

Tutto ciò premesso, l'istante

Chiede che nelle more del giudizio ordinario il giudice adito voglia

Adottare un provvedimento cautelare necessario ed indispensabile a tutelare il bon diritto della ricorrente nelle more dell'espletamento del giudizio di merito e dunque ordinare al Ministero resistente la stipula del contratto a tempo determinato e/o emettere i provvedimenti cautelari che riterrà opportuni al fine di tutelare il diritto della ricorrente nelle more dell'espletamento del rito ordinario e dunque, per i motivi tutti dedotti in narrativa, per quanto occorrer possa anche previa disapplicazione *in parte qua* dell'OM 112/2022 e di tutti gli altri successivi e connessi e previa disapplicazione dei bollettini di pubblicazione degli incarichi a tempo determinato GPS della Provincia di Frosinone e dei successivi provvedimenti in contrasto con il diritto della ricorrente e con le vigenti disposizioni di legge richiamate in narrativa,

dichiarare il diritto di parte ricorrente alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2023/2024 presso una della sedi indicate secondo l'ordine preferenziale indicato in domanda secondo la graduatoria GPS per le c.d.c. AM56 GPS provincia di Frosinone I e IIa fascia, ADMM e ADSS GPS e segnatamente presso la Scuola Media Galloni di Ripi ovvero presso la Scuola Media Conte di Cassino;

ordinare all'Amministrazione resistente di stipulare un contratto a tempo determinato con la ricorrente presso la Scuola Media di Ripi sino al 30.06.2023 ovvero presso la scuola Media Conte di Cassino ovvero presso la sede che verrà stabilita in corso di causa.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per anticipo fattone.

In via istruttoria.

La produzione documentale è stata offerta in uno al ricorso ordinario e qui è da



intendersi integralmente riportata e trascritta alla pari di tutte le istanze istruttorie ivi formulate.

Si indicano quali sommari informatori i signori: Sacco Claudia Anna Maria, Giuseppe Patamia, Piccolino Dorodea, Vessella Luigi, Vessella Andrea, De Simone Giustina, Mancone Daniela, Grancagnolo Agata.

Con riserva di ulteriori produzione documentale all'udienza di comparizione delle parti.

Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

Isola del Liri-Frosinone, 23.10.2023

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C. OVVERO IN SUBORDINE EX ART. 150 CPC

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de qua*, il ricorso ha ad oggetto il diritto della ricorrente al ripristino del contratto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione ed alla rettifica delle Graduatorie GPS della provincia di Frosinone classe di concorso ADSS e A046.

Si evidenzia che la questione oggetto di causa determinerebbe, in caso di accoglimento, il ripristino della situazione giuridica della ricorrente ed inciderebbe soltanto nel rapporto lavorativo tra le parti. Ma in ogni caso, per tuziorismo, ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta



potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito *internet* dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t. e nei confronti **dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone e USR Lazio**, tutti rappresentati e difesi *ex-lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it nei siti *web* individuati.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente.

Stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del



ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Isola del Liri – Frosinone, 22.10.2023.

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

